

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,  
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

### 40° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 APRILE 1975

Presidenza del Vice Presidente DE MATTEIS

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione:

« Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelle delle amministrazioni ad ordinamento autonomo » (1722) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 455 457, 458
BARRA	458
BRANCA	458
LEPRE	456, 458
MAFFIOLETTI	457, 458
MARSELLI	457
MURMURA	458
NUCCI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	457, 458
TOGNI	457

##### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Soppressione dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (1860) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 451, 452, 453 e <i>passim</i>
BARRA, <i>relatore alla Commissione</i>	452
BRANCA	451, 452, 453
LANFRÈ	453
LA PENNA, <i>sottosegretario di Stato per l'Interno</i>	452, 453
MAFFIOLETTI	452, 453, 454
MURMURA	453

##### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Adeguamento dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede » (1986):

PRESIDENTE	446, 447, 448
BARRA	447, 448
BRANCA	447
GERMANO	447
LEPRE	447
MURMURA	447

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1975)

PASTORINO . . . . .	Pag. 447
TOGNI, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	446, 447
ZAMBERLETTI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	446

**Discussione e approvazione:**

« Corresponsione di un premio di arruolamento ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli agenti di custodia ed alle guardie forestali »(1987):

PRESIDENTE . . . . .	.449, 451
BRANCA . . . . .	450
GERMANO . . . . .	.449, 450
LEPRE . . . . .	449
MURMURA . . . . .	450
TOGNI, <i>relatore alla Commissione</i> . . . . .	.449, 450
ZAMBERLETTI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	.449, 450

*La seduta ha inizio alle ore 17,45.*

GERMANO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**IN SEDE DELIBERANTE****Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

**« Adeguamento dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede » (1986)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede ».

Prego il senatore Togni di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

TOGNI, *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge n. 1986 è estremamente chiaro di per sè. L'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede è corrisposta in modo diverso per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa;

per i primi viene corrisposta una indennità di missione ai sensi del decreto legislativo del 1947, mentre ai sottufficiali e ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia viene attribuita una speciale indennità in base alla legge n. 1543 del 1963. Oggi si rende necessario, anche in relazione ai miglioramenti del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, adeguare l'importo di dette indennità, al momento attuale veramente modeste, al nuovo costo della vita. Con il disegno di legge sottoposto al nostro esame e alla nostra approvazione — come spero — si provvede a raddoppiare gli importi previsti dalla legge del 1963.

Sono, naturalmente, favorevole alle nuove indennità riportate all'articolo 1, ma proporrei di sopprimere l'ultimo comma di detto articolo perchè la disposizione in esso contenuta, e ripresa dall'articolo 5 della legge del 1963, prospetta una discriminante, una decurtazione, in alcuni casi, di questa indennità che in definitiva provoca più che una economia di spesa una confusione amministrativa. Se si considera fra l'altro che si tratterebbe di una economia su questioni formali più che sostanziali e che il provvedimento comporta in tutto un onere di un miliardo e mezzo, ci si accorge che il risparmio che si può realizzare inciderebbe soltanto per 50 o al massimo 100 milioni, per cui tanto vale, anche per semplicità amministrativa e per omogeneità di trattamento, sopprimere il comma.

Aggiungo per nostra tranquillità e buona regola che la Commissione difesa ha espresso fin dal 25 marzo il suo parere positivo e la Commissione finanze e tesoro lo ha espresso anch'essa in data odierna.

Pertanto, pregherei gli onorevoli colleghi di voler approvare il provvedimento con la modifica da me proposta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ZAMBERLETTI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Per quanto riguarda

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1975)

la soppressione proposta dal relatore il Governo si rimette alla Commissione.

B R A N C A . Leggendo le cifre riportate all'articolo 1 noto che non vi è proporzione tra le 600 lire assegnate all'allievo carabinieri e le 2.500 assegnate al maresciallo.

P R E S I D E N T E . Però il periodo in cui si è allievi carabinieri è brevissimo, copre soltanto la durata del corso.

B R A N C A . Ma anche per quel periodo la cifra mi sembra molto modesta.

T O G N I , *relatore alla Commissione.* Gli allievi hanno vitto e alloggio gratuito. D'altra parte, anche in questo caso come negli altri si è raddoppiato l'importo previsto dalla legge del 1963, per cui l'indennità da 300 è stata portata a 600 lire.

B R A N C A . Non capisco, poi, perchè andando verso i gradi inferiori aumenta la distanza tra l'importo delle indennità, mentre dovrebbe essere il contrario: i marescialli hanno 500 lire in più dei brigadieri e dei vice brigadieri, i quali hanno 400 lire in più degli appuntati che però hanno 1.000 lire in più dell'allievo.

T O G N I , *relatore alla Commissione.* Anche nella precedente legge vi erano queste differenze ed ora si è provveduto soltanto a raddoppiare le cifre; i maggiori beneficiari sono coloro che si trovano al terzo punto e cioè gli appuntati, i carabinieri e i gradi corrispondenti.

P R E S I D E N T E . Per tranquillizzare il senatore Branca ricordo che gli allievi carabinieri vengono utilizzati solo in via eccezionale per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede. Di questo va tenuto conto.

L E P R E . Concordiamo con la proposta del relatore di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1. Siamo favorevoli al prov-

vedimento che comporta un certo adeguamento, anche se non completo, all'aumentato costo della vita, a vantaggio dei militi, dei poliziotti, dei carabinieri, delle guardie di finanza e delle guardie forestali. A proposito del problema degli allievi carabinieri, sollevato dal senatore Branca, ricordo che noi nel luglio scorso, approvando l'aumento degli organici delle Forze di pubblica sicurezza, abbiamo espresso, attraverso una norma, il divieto di utilizzo degli allievi poliziotti in servizio di istituto. Auspico che tale norma venga estesa agli allievi carabinieri, evitando di distrarre il loro impegno dalla scuola formativa.

T O G N I , *relatore alla Commissione.* Mi associo a questo auspicio.

G E R M A N O . Anche noi siamo favorevoli alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1 e siamo favorevoli all'aumento delle indennità previste dal disegno di legge, ma vorremmo far rilevare che purtroppo si continuano a varare provvedimenti che risolvono singole questioni mentre rimane inalterata la questione di fondo del rinnovo dei regolamenti del Corpo di polizia, della Guardia di finanza, della Guardia forestale e via di seguito, regolamenti che risalgono ancora al periodo fascista. Noi abbiamo sempre avanzato questa richiesta e anche oggi la ribadiamo.

Per quanto riguarda gli allievi è vero che le norme stabiliscono che non devono essere utilizzati, ma il Governo continua a considerarli utilizzabili per qualsiasi eventualità, come dimostra il fatto che viene fissato anche per loro l'importo dell'indennità, anche se modesto.

M U R M U R A . ma è previsto il loro utilizzo solo in caso di forza maggiore!

P A S T O R I N O . Aderiamo alla proposta del relatore circa l'abolizione dell'ultimo comma dell'articolo 1 ed informiamo

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1975)

che, in sede di parere, la Commissione bilancio aveva sollevato il problema, anche se non lo ha, poi, verbalizzato ritenendolo di merito e si era mostrata favorevole alla soluzione qui prospettata.

BARRA. Sono favorevole all'approvazione del provvedimento, ma vorrei che mi fosse spiegato perchè questa indennità è differenziata tramite l'aggiunta di famiglia. Il principio è in un certo senso anomalo, non vedo perchè l'indennità debba essere diversa a seconda che si abbia o meno famiglia. Vorrei raccomandare al Governo di valutare in prospettiva questo punto, dovendo arrivare ad una sistemazione definitiva della materia, dal momento che il servizio che si va ad indennizzare viene prestato indipendentemente dall'esistenza di una famiglia.

PRESIDENTE. Ritengo di poter rispondere, anche a nome del Sottosegretario, che si vuole considerare il maggiore disagio al quale viene sottoposto colui che ha famiglia e che viene tenuto lontano da essa.

BARRA. Il discorso ha dei riflessi nel senso che l'indennità di missione di cui godono gli ufficiali ed i funzionari di pubblica sicurezza dovrebbe seguire lo stesso criterio, mentre oggi non è così. Comunque, la mia è una semplice raccomandazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

L'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, è sostituito dal seguente:

« L'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede per i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di

finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia è stabilita nelle seguenti misure:

	Personale fruente di aggiunta di famiglia	Personale non fruente di aggiunta di famiglia
Maresciallo maggiore, maresciallo capo, maresciallo di alloggio e gradi corrispondenti . . .	4.000	2.500
Brigadieri e vicebrigadieri . . . . .	3.200	2.000
Appuntato, carabiniere e gradi corrispondenti . . . . .	2.500	1.600
Allievo carabiniere e gradi corrispondenti . . . . .	—	600 ».

L'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con l'indennità di marcia, non è dovuta per i servizi di durata inferiore alle ore 6 ed è ridotta del 30 per cento per i servizi che non comportino pernottamento fuori sede ».

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma del predetto articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

## Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 1 miliardo e 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1975)

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Corresponsione di un premio di arruolamento ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli agenti di custodia ed alle guardie forestali** » (1987)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Corresponsione di un premio di arruolamento ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli agenti di custodia ed alle guardie forestali ».

Prego il senatore Togni di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

T O G N I , *relatore alla Commissione.* Con questo disegno di legge si tratta, puramente e semplicemente, di adeguare il premio di arruolamento dei carabinieri, delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato. Su di esso abbiamo il benestare della Commissione difesa in data 25 marzo e della Commissione finanze e tesoro in data di oggi.

Il provvedimento è estremamente semplice perchè, in relazione alle leggi precedenti che stabilivano a seconda dei Corpi premi diversi, si stabilisce oggi un unico premio di arruolamento di lire 250.000 che riguarda coloro che nei Corpi menzionati contraggono la ferma per almeno tre anni; dopo tale periodo il premio viene ripetuto nella misura di lire 350.000 e infine, al momento della seconda ferma, viene dato un premio di 250 mila lire.

Con tali benefici, che hanno la decorrenza pregressa del 1° gennaio 1975, nelle condizioni di difficoltà di mercato dell'arruolamento, si facilita la scelta e la possibilità di coprire i posti che rimangono vacanti.

Non ho altro da aggiungere se non raccomandare alla Commissione l'approvazione del provvedimento, che risale ad oltre un mese fa e non era stato messo all'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

G E R M A N O . Nonostante i premi, i concorsi di arruolamento quando avvengono non sono mai coperti.

Z A M B E R L E T T I , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Negli ultimi due mesi c'è stato un miglioramento e il premio non c'era ancora; inoltre, gli aumenti sono scattati oggi alla Camera.

G E R M A N O . Il problema è sempre legato alla questione della struttura, al modo di vivere nelle caserme e al regolamento, che non attirano. Una specializzazione diversa incentiva, mentre ciò non avviene se si fa il solito servizio (e coloro che devono venire lo sanno). Invece, nella situazione in cui ci troviamo ce ne dovrebbero essere il doppio di persone che si presentano per poter fare una selezione.

L E P R E . Il discorso del senatore Germano è esatto. Il problema ha un più ampio contesto e bisognerebbe creare un ambiente più favorevole, accogliente e umano, più volto alla qualificazione degli uomini addetti al servizio d'ordine.

Tutto ciò considerato, esprimiamo voto favorevole perchè il provvedimento di legge in discussione rappresenta un passo avanti per stimolare quanto il senatore Togni ha sottolineato con una espressione impropria quando ha parlato di « mercato della mano di opera ».

T O G N I , *relatore alla Commissione*. L'espressione è brutta, ma d'altra parte si tratta di domanda e di offerta.

M U R M U R A . Il nostro voto favorevole è indiscutibile e parte anche dalla valutazione di situazioni di difficoltà che non nascono dall'arruolamento di agenti di pubblica sicurezza, eccetera, ed a nostro avviso non è conseguenza soltanto della situazione economica, ma anche di una certa resistenza psicologica da parte di una minoranza che seppure tale è però rumorosa, efficiente ed ha creato e va creando discredito nei confronti degli appartenenti a questi Corpi. Noi invece cogliamo l'occasione per riconfermare il nostro apprezzamento per l'opera che essi svolgono anche se riteniamo che alcune modifiche nell'addestramento e nella utilizzazione possano essere introdotte, ma questo deve essere accompagnato da una valutazione a tutti i livelli della funzione che tali agenti svolgono perchè sino a qualche tempo fa si parlava di disarmo materiale, ma in effetti si sono create le condizioni per il disarmo psicologico delle forze di polizia delle cui perniciose conseguenze stiamo valutando la portata.

Z A M B E R L E T T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Raccomando l'approvazione di questo provvedimento di legge ripetendo ciò che ho detto in altre occasioni e durante l'esame dell'altro disegno di legge che ha terminato stamane il suo *iter* alla Camera, e cioè che le osservazioni relative all'inserimento di questo provvedimento di natura economica si collocano all'interno di un quadro generale non solo di specializzazione, ma anche di revisione delle norme regolamentari che consentano ad un Corpo, in cui l'opera impegnata comincia immediatamente, di essere aderente alle esigenze della comunità. Pertanto, questo provvedimento non è un fatto disorganico, ma si collega al vertice sull'ordine pubblico che le forze di maggioranza hanno tenuto ed alle iniziative che il Governo intende proporre al Parlamento al fine di risolvere il grosso problema di una

sempre maggiore efficienza delle nostre forze di polizia.

Circa l'impiego degli allievi in servizio di ordine pubblico, condivido fino in fondo le osservazioni fatte: è bene che essi stiano a studiare. Voglio, al riguardo, far presente che a Milano, in occasione di una drammatica riunione delle forze antifasciste tenuta alla prefettura, vista la necessità di una maggiore forza di polizia, qualcuno ha suggerito l'impiego dei ragazzi delle nostre scuole che due giorni prima ci eravamo impegnati a lasciare allo studio e alla preparazione. Questo sta a dimostrare come, tante volte, davanti all'emozione del momento, si rischi di fare il giorno dopo il contrario di quel che si era fatto il giorno prima. È evidente che si possono presentare situazioni particolari di emergenza che tutti noi riusciamo a capire, ma rimane per il Governo l'impegno che i giovani allievi siano lasciati allo studio. Ho ricordato tutto ciò ai presenti come un fatto eccezionale per sottolineare che dobbiamo consentire alle forze di polizia un periodo di specializzazione dedicato alla serenità e alla serietà dello studio che esclude l'impiego immediato, ed è questo un discorso condiviso da tutti coloro che vogliono una struttura efficiente e dinamica della polizia.

B R A N C A . Nel film di Buñuel « Il fantasma della libertà », una scena rispecchia la situazione che si crea quando gli agenti sono costretti ad interrompere continuamente le lezioni perchè chiamati al servizio.

G E R M A N O . È da rilevare che il Regolamento di pubblica sicurezza risale addirittura al 30 novembre 1930!

Z A M B E R L E T T I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esiste l'impegno del Governo a rivedere il Regolamento per la pubblica sicurezza, nonchè alcune altre norme tra cui l'abbassamento del limite di età per il matrimonio e la modifica del sistema di reclutamento attraverso un meccanismo che potenzi il reclutamento stesso per specialità e con indirizzo e sviluppo regionale.

Tutto questo è una realtà e ci si muove, quindi, nella direzione giusta per un ammodernamento delle forze di polizia.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa arruolati nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo forestale dello Stato che contraggono la ferma di anni 3, è corrisposto, all'atto della nomina, un premio di lire 250.000.

Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi menzionati al comma precedente, è corrisposto, all'atto del conseguimento della prima rafferma, un premio di lire 350.000 ed al conseguimento della seconda rafferma un premio di lire 250.000.

La decorrenza dei benefici di cui ai commi precedenti è fissata al 1° gennaio 1975.

I premi di cui al presente articolo sono corrisposti al netto di qualsiasi ritenuta.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno finanziario 1975 in complessive lire 6.000.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

#### **Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

**« Soppressione dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (1860)**  
*(Approvato dalla Camera dei deputati)*

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Barra di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**B A R R A , relatore alla Commissione.** Si tratta di un provvedimento molto semplice, che la 2<sup>a</sup> Commissione dell'altro ramo del Parlamento ha approvato all'unanimità, con un solo rilievo da parte dell'opposizione, relativo al ritardo con cui esso veniva proposto; per cui credo che nel merito vi sia poco da osservare.

In effetti l'Ente nazionale per la distribuzione degli aiuti in Italia svolge oggi un'attività limitatissima, anzi pressochè nulla, e quindi la sua soppressione appare senz'altro inevitabile: il suo personale, comunque, ed i suoi beni dovrebbero essere trasferiti, secondo il disegno di legge, all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, secondo procedure nello stesso testo indicate. Senonchè la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso, alla condizione che siano soppressi il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 e siano sostituiti da un nuovo articolo così formulato:

” All'onere di cui ai precedenti articoli 4 e 6 si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1975)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

La Commissione, inoltre, nel trasmettere il presente parere espresso a maggioranza, fa presenti anche i rilievi mossi da taluni dei suoi componenti che ritengono antieconomica e inutilmente complicata la procedura seguita per la soppressione dell'ENDSI ».

L'emendamento suggerito nel parere, cui debbo dichiararmi favorevole, appare imposto dalla necessità di garantire, nella realtà, la copertura della spesa, anche per quanto riguarda competenze arretrate spettanti al personale e da esso non ancora percepite.

Non mi resta quindi che raccomandare ai colleghi la sollecita approvazione del disegno di legge con la modifica testè illustrata.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

**M A F F I O L E T T I .** Noi siamo d'accordo sull'emendamento, però osservando che esso comporta un ritorno del disegno di legge alla Camera dei deputati.

**B A R R A , relatore alla Commissione.** Ciò è comunque inevitabile, essendo il parere della 5<sup>a</sup> Commissione vincolante.

**M A F F I O L E T T I .** Non dimentichiamo che il personale non percepisce lo stipendio già da quattro mesi.

**B A R R A , relatore alla Commissione.** A parte il fatto che senza la modifica non vi sarebbe la copertura relativamente al disposto dell'articolo 4, respingendo l'emendamento dovremmo poi discutere il provvedimento in Aula. Ora anch'io mi sono chiesto se non fosse il caso di giungere a ciò, ma ho dovuto concludere, considerando in pro e i contro, che in tal modo si perderebbe più tempo.

**L A P E N N A , sottosegretario di Stato per l'interno.** Anche il Governo deve proporre un emendamento, che desidero preannunciare subito in modo che possa intanto essere valutato in sede di discussione generale.

Desidero ricordare che, nell'approvare il disegno di legge, la Camera ne ha sensibilmente modificato il testo originario. Questo prevedeva infatti che all'AAI fosse dato un contributo annuo di 150 milioni, oltre ad un contributo straordinario, per la liquidazione dell'Ente e per l'assorbimento di tutto il suo personale, di 1.250 milioni, mentre la Camera ha trasformato tutto ciò in un contributo *una tantum* di 500 milioni. Dopodichè, a proposito dell'ordine del giorno presentato all'unanimità dalla Commissione interni della Camera per l'inserimento immediato del personale suddetto e per il pagamento allo stesso degli stipendi dal dicembre 1974, si è studiata la situazione assieme all'Amministrazione dell'AAI, che aveva notevoli difficoltà in tal senso, ed alla fine la parte finanziaria è stata accettata a condizione che fosse apportata una modifica ritenuta necessaria per poter provvedere a tutti gli oneri.

La modifica consisterebbe nell'aggiunta, dopo il penultimo comma dell'articolo 3, dei due seguenti commi:

« Il personale di cui al presente articolo è inserito nelle singole qualifiche prendendo posto dopo gli impiegati inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Nella prima applicazione della presente legge le promozioni nelle qualifiche superiori a quelle iniziali decorrono dalla data di riunione del Consiglio di amministrazione ».

La suddetta formulazione è stata concordata anche col Ministero del tesoro, e si pensa che non dovrebbero esistere altre difficoltà per l'inquadramento più ordinato del personale in questione nell'AAI.

**B A R R A , relatore alla Commissione.** La proposta scaturisce anche da un'altra considerazione. Il numero del personale dell'ENDI da inserire nell'AAI avrebbe dovuto essere limitatissimo, e proprio a tal fine nel testo originario proposto dal Governo alla Camera si prevedeva la possibilità di un esodo volontario, a condizioni di particolare vantaggio; tale norma è stata soppressa, però, dalla Commissione interni di quel ramo del Parlamento, per cui la massa di impiegati da assorbire da parte dell'AAI è di-



venuta più numerosa. Mi sembra pertanto ovvio stabilire che essi debbono prendere posto dopo il personale già in ruolo nella Amministrazione, ad evitare scavalcamenti.

**M A F F I O L E T T I .** Io sono contrario all'emendamento perchè rappresenta una norma discriminatoria. Immettendo il nuovo personale nell'AAI aumenteremo gli organici e quindi creeremo, in percentuale, migliori possibilità per tutti di essere promossi. A questo punto, acquisendo il personale assorbito l'anzianità maturata nell'Ente di provenienza — dove ha svolto compiti pubblici, altrimenti non sarebbe stato incamerato da un'altra Amministrazione — è chiaro che deve avere gli stessi diritti, ai fini della promuovibilità, dell'altro personale: invece si vuole stabilire per esso una promuovibilità in subordine rispetto al personale in servizio, il che è inaccettabile.

**L A N F R È .** A me pare che gli interessati vengano solo immessi in ruolo dopo gli altri.

**L A P E N N A , sottosegretario di Stato per l'interno.** Il primo comma aggiuntivo proposto ricalca una prassi costante; il secondo prevede che, solo nella prima applicazione della legge, le promozioni nelle qualifiche superiori alle iniziali decorrano dalla data di riunione del Consiglio d'amministrazione.

**L A N F R È .** Tra l'altro possono anche non essere promossi.

**M A F F I O L E T T I .** Quindi le promozioni non decorrono dalla maturazione dell'anzianità bensì dalla decisione, in base ai principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego; il che è chiaramente protezionistico.

**P R E S I D E N T E .** Nell'Amministrazione della giustizia hanno promosso al grado sesto dipendenti appartenenti a due graduatorie, in epoche distinte: agli uni hanno attribuito un'anzianità risalente alla

epoca in cui era maturato effettivamente il diritto alla promozione; agli altri hanno dato l'anzianità del momento in cui è avvenuta la delibera del Consiglio d'amministrazione. Ebbene, per questi ultimi la Corte dei conti ha registrato il decreto, mentre per gli altri lo ha respinto; il che ha dato luogo ad un notevole movimento, essendo implicati centinaia di impiegati, i quali sono rimasti bloccati nella carriera mentre, nelle more, altri maturavano i loro diritti.

**M U R M U R A .** In effetti si tratta di un principio comune, seguito in tutti i casi analoghi. Piuttosto mi chiedo perchè il personale in questione sia assorbito dall'AAI, che deve a sua volta essere sciolta.

**L A P E N N A , sottosegretario di Stato per l'interno.** L'ENDSI è un ente il quale non svolge più alcuna attività, come ricordava il relatore, per cui il suo personale va inquadrato in ente affine. In seguito la riforma dell'ordinamento riguarderà tutto il personale del parastato.

**B R A N C A .** D'altronde, se fosse riconosciuto agli impiegati dell'ENDSI tutto il servizio prestato, essi scavalcherebbero quelli già in ruolo nell'AAI.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, ora, all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI), istituito con decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220, è soppresso.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro del tesoro ai sensi e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

(È approvato).

## Art. 2.

Sono trasferiti all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (AAI) gli eventuali residui adempimenti dell'ENDSI nonchè i beni mobili, le documentazioni di archivio ed il fondo di quiescenza del personale.

(*E approvato*).

## Art. 3.

Il personale assunto dall'ENDSI sino al 28 febbraio 1974 è trasferito alle dipendenze dell'AAI mediante inquadramento nelle categorie non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, in relazione al titolo di studio posseduto e alle mansioni effettivamente svolte, tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata.

Al personale assunto nelle categorie impiegate sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, salvo quanto previsto al successivo comma.

L'inquadramento nei ruoli organici del personale di cui ai precedenti commi avverrà in soprannumero in quanto occorra.

Ai fini dell'inquadramento gli impiegati conservano a tutti gli effetti l'anzianità maturata.

La spesa per gli stipendi e per tutte le altre competenze spettanti al personale trasferito all'AAI è a carico di quest'ultima dal 1° gennaio 1975.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo il quarto comma il seguente comma:

« Il personale di cui al presente articolo è inserito nelle singole qualifiche prendendo posto dopo gli impiegati già inquadrati nel ruolo della AAI ».

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Il Governo ha inoltre presentato un altro emendamento tendente ad aggiungere prima dell'ultimo comma il seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge le promozioni nelle qualifiche superiori alle iniziali decorrono dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione ».

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

**M A F F I O L E T T I**. Dichiariamo di votare contro l'articolo 3.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*E approvato*).

## Art. 4.

Sono altresì a carico dell'AAI gli stipendi, le liquidazioni e le altre competenze maturate fino al 31 dicembre 1974, gli oneri previdenziali e fiscali, il saldo delle anticipazioni bancarie e le spese sostenute per l'ordinaria amministrazione.

In relazione all'assunzione di tale spesa è autorizzata la concessione a favore dell'AAI di un contributo straordinario di lire 500 milioni.

(*E approvato*).

## Art. 5.

Il personale dell'ENDSI ha facoltà di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per il trattamento previdenziale in atto costituito dall'assicurazione generale obbligatoria INPS.

L'opzione fatta è definitiva.

(*E approvato*).

## Art. 6.

Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ENDSI si fa fronte con le disponibilità del fondo di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il qua-

le viene all'uopo incrementato della somma di lire 500 000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere di cui al precedente comma si provvede a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1973, intendendosi all'uopo prorogato il termine di validità delle sopraddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conformemente al parere della 5<sup>a</sup> Commissione, il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo e il terzo comma dell'articolo 6.

Metto ai voti tale emendamento.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*E approvato*).

Su suggerimento della 5<sup>a</sup> Commissione, il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente articolo:

**Art. 6-bis.**

All'onere di cui ai precedenti articoli 4 e 6 si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

**Art. 7.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo** » (1722)  
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

**P R E S I D E N T E**, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, e successive modificazioni ed integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Io stesso riferisco alla Commissione sul disegno di legge, il quale è stato trasmesso dalla Camera il 18 luglio 1974 e riguarda una vasta categoria di cittadini, operai dello Stato e delle amministrazioni ad ordinamento autonomo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fu emanato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Non si provvede, però, in alcun modo, anche perchè la legge delegante non lo aveva previsto, a disciplinare l'ingresso, la perma-

nenza, la carriera, eccetera degli operai dipendenti dello Stato.

Di qui la necessità di estendere le norme contenute nel predetto decreto e nelle successive modificazioni ed integrazioni anche agli operai dello stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo.

Il Governo Rumor si propose di eliminare tale vuoto legislativo, presentando alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 2357 che, approvato nella seduta del 3 luglio 1974, fu trasmesso al Senato il 18 luglio di quello stesso anno, disegno che è al nostro esame in sede deliberante.

Ricordava il Governo, dimanzi all'altro ramo del Parlamento (e mi pare superfluo che io lo ricordi in questa sede) che il progetto di legge riproduceva, come riproduce, gli accordi sindacali intercorsi e fissati in un documento del 17 marzo 1973.

Il disegno del quale mi permetto di raccomandare la sollecita approvazione ha subito, senza alcuna giustificazione, un *iter* molto lungo, così che ulteriori rinvii da parte della nostra Commissione non sarebbero compresi dalla pubblica opinione, mentre si riceverebbe ogni sorta di giustificata riprovazione da parte dei destinatari della legge stessa.

Come avete modo di rilevare l'articolo 1, che è quello cardine, estende al personale operaio dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo, alcune delle disposizioni del richiamato decreto Presidenziale relative ai concorsi, al riposo settimanale, alle incompatibilità, mentre con l'articolo 2 vengono fissate le classificazioni degli operai in cinque categorie.

Con l'articolo 3 viene stabilito che la dotazione organica è fissata per legge, ed i successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 disciplinano i concorsi, la nomina e la progressione di carriera, nonchè la tenuta di un foglio matricolare per ciascun operaio.

Con l'articolo 12, invece, viene sancito il divieto di adibire gli operai a compiti propri delle carriere impiegatizie, ed il successivo articolo 13 disciplina il passaggio degli operai stessi a categoria superiore.

Vii è, poi, con la norma di cui all'articolo 14, l'obbligo dell'Amministrazione di favorire l'addestramento, la qualificazione e la riqualificazione degli operai, compresi gli apprendisti.

Di particolare rilievo il contenuto degli articoli 16, 17, 18 e 19 che fissano l'orario di lavoro in 40 ore settimanali, i turni, l'eventuale prolungamento per circostanze eccezionali ed urgenti, che non può eccedere le ore due giornaliere e, comunque, le 30 ore mensili, nonchè il trattamento economico per le assenze dovute a malattie o infortuni sul lavoro, ed infine i trasferimenti degli operai da una sede all'altra.

Gli articoli 20 e 21 trattano la parte relativa alle sanzioni disciplinari, che vanno dalla censura alla destituzione, mentre gli articoli 22, 23 e 24 riguardano il trattamento economico, che è legato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, il pagamento del lavoro straordinario e il mantenimento, se più favorevole, del parametro di stipendio dell'assegno perequativo, in caso di passaggio o inquadramento a categoria superiore.

Per ultimo, mentre l'articolo 25 fissa il carattere di permanenza delle norme contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1078 del 28 dicembre 1970, il contenuto dell'articolo 26 dispone, ovviamente, che « sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge », facendo salve tutte le speciali disposizioni esistenti.

Onorevoli colleghi, l'importanza del disegno di legge è tale che mi ha costretto ad essere prolisso nella relazione che, comunque raccoglie in sintesi i contenuti più significativi.

Nel fare presente che anche la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere favorevole, rinnovo a voi tutti la raccomandazione perchè il disegno di legge sia approvato oggi stesso, anche perchè non mi sembra che meriti alcun emendamento

Dichiaro aperta la discussione generale.

L E P R E . Penso si possa essere d'accordo sulla relazione e sull'esigenza di ap-

provare questa normativa che viene a colmare una lacuna soprattutto nel settore degli operai dipendenti dalla pubblica Amministrazione che da tempo attendono una tutela giuridica più idonea al lavoro che esplicano.

T O G N I . Il mio parere è favorevole.

M A R S E L L I . Anche noi siamo favorevoli. Veramente, qualcosa ci sarebbe da vedere, ma è chiaro che il provvedimento si approva così com'è stato proposto, ed anche i sindacati l'hanno accettato.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. A parte gli accordi sindacali del 17 marzo 1973, è da tener presente che l'iter è stato molto lungo!

M A R S E L L I . Non abbiamo esitazioni su questo provvedimento e l'unica lamentela da fare è che siamo arrivati troppo tardi, e mi riferisco con ciò a quanto ha detto il relatore.

N U C C I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono d'accordo su tutto, ma dovrei fare una osservazione sull'articolo 25: « Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ha carattere permanente ».

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, stabilisce: « Gli operai comuni e qualificati possono conseguire il passaggio con effetto dal 1° luglio 1970, mediante inquadramento della categoria immediatamente superiore, eccetera »: ritengo sia opportuno integrare con un altro comma l'articolo 25 che chiarisca che l'inquadramento avrà luogo alla data del compimento del triennio. L'articolo 3, infatti, fu stabilito nel dicembre 1970 e quindi gli effetti furono retrodatati soltanto di qualche mese, ma se adesso non specificiamo da quale data avrà luogo l'inquadramento può accadere che gli interessati rivendichino la retrodatazione del 1° luglio 1970.

M A F F I O L E T T I . Capisco la preoccupazione del rappresentante del Governo, ma vorrei fare un'osservazione critica per un certo modo di legiferare. Non possiamo fare del bicameralismo un sistema per ritardare le leggi che non trovano mai un punto fermo, soprattutto quando il doppio esame avviene con un ritardo inesplicabile. Ora, siamo già in ritardo di lunghi mesi nell'esame da parte del Senato di un provvedimento già trasmesso dalla Camera e nonostante questo andiamo a compiere delle modificazioni comportanti ancora il ritorno del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento. Ciò è accaduto per un altro disegno di legge per cui i lavoratori interessati si trovano in condizioni drammatiche e senza stipendio da gennaio. Qui si ripropone la stessa cosa non in termini drammatici, ma in termini di rapporti scorretti con il movimento sindacale e le attese fiduciose degli interessati da cui non abbiamo avuto alcun fastidio, e tutto ciò non mi pare giusto.

N U C C I , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Si tratta di colmare un'omissione se vogliamo raggiungere la necessaria tranquillità.

M A F F I O L E T T I . Il perfezionismo viene sempre avanti quando passano inutilmente lunghi mesi e c'è qualche direttore generale che trova che qualcosa non va bene. Secondo me, il dubbio interpretativo non ha un fondamento tale da comportare una modifica legislativa con il conseguente riesame da parte della Camera dei deputati. Si può ovviare a tale dubbio tenendo conto che, secondo il nostro giudizio, non c'è una vera carenza legislativa. Pertanto, ci può essere un dubbio, ma lo possiamo interpretare in modo non formalmente autentico, ma autorevole, facendo in sede di Commissione una precisazione circa lo spirito della norma. Se stabiliamo il richiamo alla logica della norma, risolviamo, ripeto, il dubbio interpretativo in una sede autorevole, quella parlamentare, tale, secondo me, da mettere al riparo il Governo e l'Amministrazione da eventuali rivendicazioni. Eventualmente sorges-

sero problemi, avremmo sempre la possibilità di una interpretazione autentica con una leggina. Altrimenti, aggiungerei altri elementi di conflitto, in una situazione già difficile, nei rapporti con il movimento sindacale.

**L E P R E .** Penso si possa accettare la proposta avanzata ora dal senatore Maffioletti per evitare il ritorno alla Camera del provvedimento evitando così i tempi lunghi. Con una affermazione di principio della Commissione, riunita in sede deliberante, che stabilisca i limiti di interpretazione della norma, mi pare si possa stare tranquilli. Ove sorgessero dubbi, c'è la proposta del senatore Maffioletti di una leggina di interpretazione autentica. La preoccupazione è di votare un provvedimento che è fermo dal 1973.

**B R A N C A .** Data la mia forse scarsa conoscenza del problema vorrei un solo chiarimento. La *ratio legis* dell'articolo 25, il quale stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1070, hanno carattere permanente, consiste evidentemente nel fatto che tale articolo 3 doveva avere carattere transitorio; ciò significherebbe allora che l'articolo 25 vale per le situazioni giuridiche verificatesi dopo l'entrata in vigore di quella legge. Non vedo quindi perchè dovrebbe porsi un dubbio interpretativo. Tutto questo, però, dopo l'osservazione fatta dall'onorevole rappresentante del Governo, andrebbe precisato in un ordine del giorno, stabilendosi che qualora, in un secondo momento, sorgesse un dubbio interpretativo — cosa che non credo — sarebbe opportuno, per cautela, una norma interpretativa *ad abundantiam*.

**B A R R A .** Quali sono le disposizioni non aventi carattere permanente? Questo è il punto.

**M U R M U R A .** È il solito sistema di legiferare rinviando ad ulteriori disposizioni. Comunque l'ordine del giorno di cui parlava

il senatore Branca mi sembra opportuno, perchè con esso potremmo chiarire l'interpretazione da dare alla norma: dovremmo cioè trasferire il contenuto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1078 del 1970 nell'ordine del giorno stesso, sopprimendo date che potrebbero suscitare equivoci.

**P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione.** Oppure si potrebbe giungere ad una dichiarazione, resa dal rappresentante del Governo ed accettata dalla Commissione all'unanimità, nella quale fosse detto che l'interpretazione da dare all'articolo 25 è la seguente: l'inquadramento avrà luogo alla data del compimento del biennio di cui al citato articolo 3.

**N U C C I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** L'articolo 25 va interpretato appunto nel senso che l'inquadramento del personale contemplato nel disegno di legge avrà luogo alla data del compimento del triennio di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 1078 del 28 dicembre 1970, ferme restando le altre condizioni previste dal citato decreto. Ciò per evitare ogni equivoco nell'interpretazione della norma.

**M A F F I O L E T T I .** Siamo d'accordo.

**P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione.** Se non si fanno osservazioni, s'intende che la Commissione aderisce all'unanimità alla suddetta interpretazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge, al personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono estese

le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 9, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 54, nonchè quelle contenute nel titolo V della parte prima del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono altresì estese le disposizioni previste nei titoli VI e VII e nel titolo VIII (capi I, II e V) della parte prima del citato testo unico.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Gli operai dello Stato sono classificati come segue:

- capi operai;
- operai specializzati;
- operai qualificati;
- operai comuni;
- operai apprendisti.

Il capo operaio sovrintende alle lavorazioni nel settore cui è assegnato disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative;

per l'operaio specializzato è richiesto il più elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale;

per l'operaio qualificato è richiesta una specifica capacità nella qualifica professionale oppure particolare competenza per l'esercizio di compiti di vigilanza, di sorveglianza o di controllo;

per l'operaio comune è richiesta una generica capacità nella qualifica o per l'espletamento di compiti che richiedono un breve tirocinio oppure per lavori di trasporto di materiali o di pulizia;

L'operaio apprendista presta la propria opera per conseguire una qualificazione professionale.

Gli operai dello Stato assumono la qualifica professionale e la categoria in base ai mestieri previsti da apposita tabella da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per

l'organizzazione della pubblica amministrazione e con il Ministro del tesoro. Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione della detta tabella, continuano ad avere efficacia quelle attualmente in vigore.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

La dotazione organica del ruolo è fissata per legge.

Il ruolo è distinto per categorie in relazione alla classificazione prevista dal precedente articolo 2.

In casi eccezionali, per comprovate esigenze di lavoro a carattere permanente, la dotazione organica del ruolo o dei ruoli degli operai di ciascuna amministrazione può essere aumentata, fino ad un massimo del dieci per cento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato di concerto con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione e con il Ministro del tesoro.

Resta salvo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, riguardante l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

Per l'assunzione degli operai dello Stato sono richiesti i seguenti requisiti generali:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, ferma restando, se prevista negli ordinamenti delle singole amministrazioni, la facoltà di elevare il limite inferiore, o variare il limite superiore, per determinate categorie di operai in rapporto a particolari esigenze di lavoro.

Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati, per

gli invalidi di guerra e per servizio e in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio, fermi restando, in ogni caso, per le assunzioni obbligatorie, i limiti di età previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al lavoro ed al servizio, da accertare nei modi stabiliti dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Gli aspiranti alla nomina ad operai debbono avere conseguito la licenza di scuola elementare ed essere in possesso degli altri titoli di istruzione o professionali che siano stabiliti nel bando di concorso.

Possono conseguire la nomina ad operaio dello Stato anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'articolo 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione, ad eccezione per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la quale restano in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006, per quanto concerne il reato di contrabbando per i generi di monopolio.

Per l'ammissione all'esercizio di particolari mansioni gli ordinamenti delle singole amministrazioni o, caso per caso, il decreto che indice il concorso, possono prescrivere anche altri requisiti di carattere professionale.

Non hanno titolo per conseguire la nomina ad operaio dello Stato coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera d) dell'articolo 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito, nel decreto che indice il concorso, per la presentazione della domanda di ammissione.

(È approvato).

#### Art. 5.

I concorsi pubblici per l'assunzione nei ruoli degli operai dello Stato possono essere indetti anche per posti di lavoro riferiti a singoli enti, stabilimenti od opifici in relazione alle esigenze di ciascuna amministrazione.

A tali concorsi possono partecipare tutti i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti nei relativi bandi.

Con decreto del Ministro competente si provvede al bando di concorso nel quale debbono essere precisate le categorie e le qualifiche professionali richieste, nonchè il numero dei posti conferibili.

Sono fatte salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, hanno facoltà di ripartire tra uomini e donne i posti messi a concorso — precisando nel relativo bando le aliquote attribuite agli uni ed alle altre — a seconda che per le esigenze lavorative da soddisfare sia particolarmente idoneo personale di sesso maschile o femminile.

Nei concorsi pubblici, relativi al conferimento di posti della categoria degli operai specializzati e della categoria degli operai qualificati, una aliquota non eccedente il cinquanta per cento dei posti stessi può essere riservata, sentito il consiglio di amministrazione, agli operai inquadrati nella categoria immediatamente inferiore.

Nei bandi di concorso sono indicate, per ciascuna qualifica professionale, le percentuali riservate agli operai inquadrati nella categoria immediatamente inferiore. L'ammissione al concorso di tali operai è subordinata alla condizione che abbiano prestato servizio senza demerito nell'ultimo triennio.

I posti non assegnati ai riservatari, per mancanza di candidati idonei, sono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria ai candidati esterni.



Entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di assumere, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili.

I candidati vincitori ed idonei, per i quali non sia stato possibile acquisire tempestivamente i prescritti documenti, possono essere assunti al lavoro anche con decorrenza successiva rispetto a quella fissata per i restanti vincitori ed idonei, fermi restando i criteri ed il termine di otto mesi indicati nel precedente comma.

Agli operai in servizio che partecipano a concorsi pubblici o riservati, al fine di conseguire il passaggio a categoria superiore, compete il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la località presso la quale avranno luogo le prove concorsuali e per farne ritorno, nonché la diaria di missione per tutta la durata delle prove stesse.

(È approvato).

#### Art. 6.

Può essere indetto un unico concorso per il conferimento di posti nella categoria degli operai comuni, anche se disponibili in ruoli organici di amministrazioni diverse.

In tale caso le attribuzioni in materia spettanti ai competenti organi dei Ministeri interessati, sino all'approvazione delle graduatorie dei candidati idonei e dei vincitori, sono devolute a quelli corrispondenti della Presidenza del Consiglio dei ministri; il concorso è indetto con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati.

Detto decreto stabilisce il numero dei posti messi a concorso per il ruolo od i ruoli di ciascuna amministrazione, nonché il numero dei posti per ciascuna qualifica.

Nella domanda di ammissione al concorso i candidati debbono precisare la qualifica per la quale intendono concorrere ed indicare in ordine di preferenza le amministrazioni nei cui ruoli organici, se vincitori, desiderano essere nominati.

I candidati stessi possono altresì dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli.

Le assegnazioni ai ruoli delle singole amministrazioni sono disposte con il decreto che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando l'ordine della graduatoria medesima.

I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato nella graduatoria, sono assegnati discrezionalmente ad un ruolo nel quale rimangano posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

(È approvato).

#### Art. 7.

La nomina in prova ad operaio dello Stato si consegue per pubblico concorso — fatte salve le eccezioni previste dalla legge in favore degli aventi diritto al collocamento obbligatorio e degli allievi operai civili delle scuole dell'amministrazione della difesa di cui alla legge 19 maggio 1964, n. 345, modificata dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480 — da effettuare:

1) mediante prova d'arte od esperimento pratico, a seconda della qualifica professionale, per i posti da conferire nella categoria degli operai specializzati ed in quella degli operai qualificati;

2) a scelta, per i posti da conferire nella categoria degli operai comuni, mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica per la quale si concorre.

L'apprendista operaio, trascorsi due anni dalla sua nomina, deve partecipare al primo concorso per il conferimento di posti per operaio qualificato, indetto dall'amministrazione di appartenenza. Qualora in tale concorso o nei due immediatamente successivi, non ottenga l'idoneità, è dispensato dal servizio, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la graduatoria dei

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (23 aprile 1975)

vincitori del concorso è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

All'operaio apprendista così dispensato spetta una indennità pari ad una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato.

Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato restano in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006.

(È approvato).

#### Art. 8.

L'operaio consegue la nomina in ruolo dopo un periodo di prova di sei mesi.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dispone con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto.

In tale ipotesi spetta all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esentati dal periodo di prova gli operai che già l'abbiano favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Il passaggio a categoria superiore, comunque conseguito, non comporta periodo di prova.

Restano ferme le speciali disposizioni delle amministrazioni autonome concernenti gli organi competenti all'emanazione del decreto di nomina e alla risoluzione del rapporto.

(È approvato).

#### Art. 9.

La nomina a capo operaio è conferita mediante scrutinio per merito comparativo su deliberazione del consiglio di amministrazione agli operai appartenenti alla categoria degli specializzati da almeno tre anni, che abbiano riportato nello stesso periodo qualifiche di « ottimo ».

È fatto salvo per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quanto disposto dal primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

(È approvato).

#### Art. 10.

Ogni amministrazione dello Stato deve provvedere per ciascuno operaio dipendente, alla compilazione del foglio matricolare in triplice originale, da tenersi l'uno presso la segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, un secondo presso l'amministrazione centrale e l'altro presso l'ente al quale l'operaio è assegnato

(È approvato).

#### Art. 11.

Alla nomina dell'operaio, in prova ed in ruolo, ed alle variazioni del suo inquadramento economico-professionale, si provvede con decreto del Ministro; alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età si provvede con provvedimento del capo del personale.

Nel decreto di nomina sono indicate la categoria di inquadramento e la qualifica professionale.

Restano salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni ad ordinamento autonomo.

(È approvato).

#### Art. 12.

Il personale operaio dello Stato deve essere impiegato esclusivamente nelle lavorazioni o nei relativi servizi, salvo quanto previsto dal sesto comma del successivo articolo 19.

È fatto assoluto divieto di adibire l'operaio, anche temporaneamente, a compiti propri delle carriere impiegatizie.

I responsabili di contravvenzioni a tale divieto sono perseguibili in via disciplinare.

(È approvato).

#### Art. 13.

Gli operai appartenenti alla categoria dei qualificati od a quella dei comuni conseguono il passaggio a categoria superiore mediante:

a) partecipazione a pubblico concorso nelle cui graduatorie, formate ciascuna per categoria e qualifica professionale, l'operaio in servizio precede, a parità di merito, i candidati esterni;

b) esercizio di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza, autorizzato con provvedimento scritto dell'organo competente, per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, e nel limite della metà dei posti vacanti, previa detrazione delle riserve di legge;

c) partecipazione a concorso interno per il conferimento dei posti rimasti eventualmente scoperti dopo l'applicazione di quanto previsto alla lettera b), prescindendo dal possesso del requisito indicato nella stessa lettera b);

d) partecipazione a pubblico concorso, limitatamente ai posti riservati agli appartenenti alla categoria immediatamente inferiore, per i posti messi a concorso in conformità di quanto prevede l'articolo 5, comma ottavo e comma nono, della presente legge.

Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, appartenenti alla categoria degli operai comuni, con anzianità non inferiore a cinque anni, che abbiano espletato in modo lodevole, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni di « addetto al controllo nella produzione » per almeno trecento giorni lavorativi, e che siano stati classificati « ottimi » nell'ultimo triennio, possono accedere senza concorso nella categoria degli operai qualificati limitatamente al numero dei posti vacanti e disponibili

in tale categoria, sulla base di valutazione comparativa da effettuarsi nel mese di dicembre di ogni anno, per ciascuna sede di servizio, dal competente consiglio di amministrazione.

(È approvato).

#### Art. 14.

Le amministrazioni dello Stato favoriscono, con i mezzi ritenuti da ciascuna più opportuni, l'addestramento, la qualificazione e riqualificazione professionale, nonché l'aggiornamento dei dipendenti operai, compresi gli apprendisti.

(È approvato).

#### Art. 15.

Per effettive ed inderogabili esigenze di servizio di carattere permanente l'amministrazione può attribuire all'operaio, col suo consenso, qualifica professionale diversa da quella indicata nel decreto di nomina, fermi restando però categoria di appartenenza ed inquadramento economico.

Il relativo provvedimento è disposto dal direttore generale previo accertamento dell'idoneità fisica e professionale dell'operaio stesso all'esercizio dei compiti propri della nuova qualifica professionale.

(È approvato).

#### Art. 16.

La durata settimanale dell'orario di lavoro degli operai dello Stato è stabilita in quaranta ore.

Gli intervalli tra un turno e l'altro di cicli giornalieri continuativi e le interruzioni per riposo o refezione, non sono considerati periodi di lavoro.

È compreso nell'orario di lavoro il tempo in cui il personale resta a disposizione dell'amministrazione per le visite, quando queste siano obbligatorie per tutti gli operai e quando si tratti di brevi assenze dal lavoro debitamente autorizzate.

Fermo restando in quaranta ore effettive l'orario di lavoro settimanale, i singoli ordinamenti possono disporre un orario giornaliero in relazione alle esigenze delle lavorazioni.

(È approvato).

#### Art. 17.

Quando ricorrono eccezionali ed urgenti necessità tecniche o di lavorazione, l'amministrazione ha facoltà di prolungare l'orario normale.

Tale prolungamento non può eccedere due ore per giorno lavorativo, e per un massimo di trentadue ore mensili, eccettuati i casi di estrema urgenza, o quelli in cui un maggior prolungamento occorra per evitare pericoli o danni alle persone, alle cose o alla produzione o, infine, nei casi in cui si debba provvedere a lavori o servizi da eseguirsi soltanto all'infuori dell'orario normale. Sono fatte salve le speciali disposizioni che stabiliscono limiti diversi.

I criteri generali per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi nell'ambito di ciascuna amministrazione od azienda, in relazione alla particolare natura dei servizi, sono approvati dal consiglio di amministrazione.

L'amministrazione, sentito il consiglio di amministrazione, ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre, per tutti gli operai o parte di essi, le ore giornaliere, ovvero il numero di giornate di lavoro settimanale. Tali riduzioni devono essere compensate con prolungamento d'orario in altri giorni lavorativi.

Può essere ordinato lavoro nei giorni festivi od in quelli non lavorativi per le riparazioni e la manutenzione dei locali, impianti e macchinari, quando non possano eseguirsi nei giorni lavorativi, ovvero per improrogabili esigenze di servizio.

L'operaio non può rifiutarsi, senza giustificati motivi, di prestare la sua opera oltre l'orario normale di lavoro, o nei giorni festivi. Non può neppure rifiutarsi di eseguire

lavori a cottimo, nè di partecipare ai turni di lavoro stabiliti.

Le assenze dal lavoro debitamente autorizzate, che non eccedano la durata di una ora, non comportano riduzioni di retribuzione.

(È approvato).

#### Art. 18.

L'operaio assente dal servizio per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o per malattia contratta per causa di servizio, ha diritto, fino ad un massimo di diciotto mesi, ad un'indennità giornaliera pari alla eventuale differenza fra le competenze percepite nelle giornate lavorative per stipendio, indennità integrativa speciale, quote aggiunte di famiglia, assegno perequativo pensionabile o analoga indennità, e l'indennità giornaliera corrisposta dall'ente assistenziale o dall'istituto assicuratore.

Per quanto concerne il riconoscimento e la concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'operaio, se non coperta da altra forma previdenziale, si applicano le norme di cui all'articolo 68, ottavo e nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e degli articoli 43 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è abrogato.

(È approvato).

#### Art. 19.

I trasferimenti dell'operaio da una ad altra sede possono essere disposti per esigenze di servizio, ovvero a richiesta dell'interessato.

Nel primo caso l'amministrazione deve tener conto, oltre che di tali esigenze, anche delle condizioni di famiglia dell'interessato stesso, di eventuali necessità di studio sue e dei suoi figli, nonchè del servizio già prestato in sedi disagiate.

Nel secondo caso l'amministrazione, avvalendosi dei propri usuali mezzi di informazione, dà periodicamente notizia dei posti vacanti nelle diverse sedi di lavoro, delle qualifiche professionali occorrenti per coprirli e delle mansioni da esercitare, e provvede agli opportuni trasferimenti su domanda del personale.

Il trasferimento può essere altresì disposto se la permanenza dell'operaio nella sede presso la quale presta servizio determini nocumento al prestigio dell'ufficio.

Il consiglio di amministrazione è competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'operaio in materia di trasferimenti.

L'operaio può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale; al comando si provvede con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, previo assenso formale dell'operaio stesso.

Il comando è disposto per tempo determinato e per riconosciute esigenze di servizio.

La spesa per il personale operaio comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, salvo per quanto riguarda le amministrazioni ad ordinamento autonomo dello Stato

(È approvato).

#### Art. 20.

L'operaio che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) censura;
- 2) riduzione dello stipendio;
- 3) sospensione dal lavoro;
- 4) destituzione.

(È approvato).

#### Art. 21.

La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed è inflitta per lievi trasgressioni.

La censura è inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio.

Avverso il provvedimento di cui al precedente comma è ammesso ricorso gerarchico al direttore generale competente, il quale decide in via definitiva.

(È approvato).

#### Art. 22.

L'operaio ha diritto allo stipendio la cui misura ragguagliata a mese o a giornata è pari, rispettivamente, al dodicesimo o al trecentosessantacinquesimo di quella annua indicata nella tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Resta ferma la scala parametrica prevista dal quadro I, sezione C, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante all'operaio in servizio o in quiescenza, possono aver luogo solo nei casi o nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota di un quinto dello stipendio.

(È approvato).

#### Art. 23.

Restano fermi i criteri attualmente in vigore per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario di cui agli articoli 16 e 19 della legge 5 marzo 1961, n. 90, ed all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

(È approvato).

#### Art. 24.

Al personale operaio dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, nei casi di passaggio o di inquadramento a categoria superiore compete il parametro di stipendio pari o immediatamente superiore a quello in godi-

mento ed il corrispondente assegno perequativo pensionabile od analogo.

L'attribuzione del parametro di stipendio pari o immediatamente superiore a quello in godimento ed il corrispondente assegno perequativo pensionabile competono anche agli operai che a datare dal 1° luglio 1970 abbiano ottenuto il passaggio o l'inquadramento a categoria superiore mediante le procedure previste dalle norme vigenti.

Qualora il trattamento economico attribuito ai sensi dei precedenti commi venga a risultare inferiore a quello che gli interessati avrebbero successivamente conseguito nella posizione di provenienza, per effetto dell'attribuzione dell'ulteriore parametro, è attribuito nella nuova posizione, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire l'anzidetto migliore trattamento, il parametro immediatamente superiore a quello conferito all'atto dell'inquadramento, attribuendo altresì gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare un trattamento economico non inferiore a quello in godimento.

Gli effetti economici delle norme di cui ai precedenti commi decorrono, con esclusione di ogni competenza arretrata, dal 1° gennaio 1975.

*(È approvato).*

Art. 25.

La disposizione di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ha carattere permanente.

*(È approvato).*

Art. 26.

Le norme della presente legge si applicano agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, per i quali sono fatte salve le speciali disposizioni.

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 19,25.*